

	STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA	
	"LEONARDO DA VINCI"	
	Articolo 1. - Istituzione	
	1.1 - È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del	
	17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289,	
	l'Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito	
	denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina	
	(Chieti), piazza San Rocco, n. 2.	
	1.2 - L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione	
	Università «Gabriele d'Annunzio».	
	1.3 L'Ateneo è ente di diritto privato dotato di autonoma	
	personalità giuridica.	
	La funzione di ente promotore e sostenitore è connessa al	
	controllo, diretto o indiretto, sulla persona giuridica che la	
	esercita.	
	Il mutamento del soggetto controllante l'ente promotore e	
	sostenitore non costituisce, di per sé, atto di disposizione di	
	competenza degli organi dell'Ateneo, ma comporta, quale effetto	
	organizzativo conseguente, l'attivazione della procedura di	
	verifica dell'idoneità del nuovo ente promotore, secondo quanto	
	previsto dal successivo art. 24-bis, nel rispetto delle seguenti	
	condizioni inderogabili:	
	a) approvazione ministeriale delle conseguenti modifiche	
	statutarie (art. 6, co. 9, L. n 168/1989; artt. 7 e 8, D.M. 17	
	aprile 2003);	

	b) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard	
	qualitativi minimi;	
	c) divieto di dispersione del patrimonio vincolato alle finalità	
	istituzionali.	
	Il mutamento dell'ente promotore non comporta modificazione	
	delle finalità istituzionali né dell'autonomia didattica e	
	scientifica dell'Ateneo.	
	Articolo 2. - Personalità giuridica	
	2.1 - L'Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo	
	di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione	
	fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi	
	dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità	
	stabiliti dalle leggi dello Stato.	
	2.2 - Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in	
	Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via	
	accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo,	
	attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di	
	relazioni nazionali ed internazionali.	
	2.3 - Le finalità istituzionali sono proprie dell'Ateneo in	
	quanto persona giuridica autonoma e permangono immutate in caso	
	di mutamento dell'ente promotore.	
	La natura non lucrativa dell'Ateneo (comma 2.1) riguarda	
	l'attività istituzionale dell'Ateneo medesimo e non è di per sé	
	incompatibile con la natura commerciale del soggetto che ne	
	detiene la partecipazione di controllo (Cons. Stato, parere n.	

1433/2019).

Articolo 3. - Autonomie

3.1 - L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

Articolo 4. - Fini istituzionali

4.1 - L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 - L'Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 - L'Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

Articolo 5. - Perseguimento delle finalità

5.1 - Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Ateneo può:

a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8,

	comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;	
	c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il	
	possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture	
	universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua	
	gestione con atto convenzionale;	
	d. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo	
	tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione	
	con università italiane e università straniere nonché	
	partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che	
	condividano le medesime finalità.	
	5.2 - L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli	
	degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera,	
	inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso	
	corsi di perfezionamento e di aggiornamento.	
	5.3 - L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:	
	5.4 - Le convenzioni, i contratti e gli accordi stipulati ai	
	sensi del comma 5.1, lett. b), non possono contenere clausole	
	che attribuiscono alle controparti diritti di prelazione,	
	gradimento o veto in relazione al mutamento dell'ente promotore.	
	Eventuali clausole in tal senso già presenti sono nulle.	
	Le convenzioni in essere alla data del trasferimento si	
	intendono prorogate fino alla loro scadenza naturale, salvo	
	recesso del nuovo ente promotore con preavviso di 180 giorni,	
	senza obblighi risarcitori.	
	Articolo 6. - Patrimonio e mezzi finanziari	

	6.1 - L'Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni	
	di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo	
	oneroso, dall'ente promotore e sostenitore pro tempore o da	
	altri soggetti pubblici o privati, nelle modalità stabilite	
	attraverso appositi atti convenzionali.	
	6.2 - Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati: a) i proventi	
	delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli	
	studenti; b) i proventi delle attività istituzionali, di ricerca	
	e di Terza missione; c) i contributi dell'ente promotore pro	
	tempore; d) i fondi pubblici e privati, nazionali e	
	internazionali; e) i beni e i fondi conferiti a qualsiasi	
	titolo.	
	6.3 - Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti	
	pubblici e privati interessati a sostenere le finalità	
	istituzionali, indipendentemente dall'identità dell'ente	
	promotore.	
	6.4 - Il patrimonio è vincolato alle finalità istituzionali e	
	non può essere distratto, neppure in occasione di mutamenti	
	della compagine di controllo. Le risorse destinate alla	
	didattica e alla ricerca devono rispettare gli standard di	
	accreditamento ministeriale.	
	Articolo 7. - Organi di Ateneo	
	7.1 - Sono organi di governo dell'Ateneo:	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	il Rettore;	

	il Senato Accademico;	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	7.2 - È organo di gestione:	
	il Direttore Generale.	
	7.3 - Sono organi di controllo e di valutazione	
	il Collegio dei Revisori;	
	il Nucleo di Valutazione.	
	Articolo 8. - Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	8.1 - Il Presidente del consiglio di amministrazione è il	
	rappresentante legale dell'ente promotore e sostenitore pro	
	tempore, ovvero un soggetto da questi delegato con procura	
	speciale, munito dei requisiti di moralità e professionalità	
	previsti dalla normativa vigente.	
	8.2 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ateneo,	
	sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di	
	iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede	
	le riunioni del consiglio di amministra- zione e ne redige i	
	punti all'ordine del giorno.	
	Articolo 9. - Funzioni del Presidente	
	9.1 - Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti	
	locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni	
	pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo.	
	9.2 - Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle	
	finalità statutarie e la continuità dell'offerta formativa nel	
	rispetto degli standard di qualità previsti dall'accreditamento	

		ministeriale.	
	9.3 - Il Presidente assicura i rapporti tra l'Ateneo e l'ente		
	promotore e sostenitore pro tempore, nonché con le istituzioni		
	pubbliche competenti, ivi compreso il MUR, nel rispetto		
	dell'autonomia accademica e scientifica dell'Ateneo garantita		
	dall'art. 33 Cost.		
	Articolo 10. - Rettore		
	10.1 - Il Rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal		
	Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con il favore di		
	almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalità		
	rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale		
	nazionale ed internazionale.		
	10.2 - Il Rettore dura in carica un triennio e può essere		
	riconfermato una sola volta.		
	10.3 - Il Rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito		
	dal pro Rettore o in assenza di quest'ultimo dal professore più		
	anziano nel ruolo componente del Senato Accademico.		
	Articolo 11. - Funzioni del Rettore		
	11.1 - Il Rettore:		
	rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e		
	culturali e nel conferimento dei titoli accademici;		
	vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento		
	dell'attività didattica e scientifica;		
	convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il		
	coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;		

	formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato	
	Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'attività	
	didattica e scientifica dell'Ateneo;	
	esercita l'attività disciplinare del corpo docente per sanzioni	
	non superiori alla censura e sugli studenti;	
	propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni	
	e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.	
	11.2 - Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.	
	Articolo 12. - Senato Accademico	
	12.1 - Il Senato Accademico è costituito:	
	dal Rettore che lo presiede;	
	da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di	
	Dipartimento;	
	da un rappresentante degli studenti;	
	da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a	
	tempo determinato.	
	I membri del Senato Accademico durano in carica tre anni e la	
	loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei	
	anni consecutivi.	
	12.2 - Al Senato Accademico partecipa il Direttore Generale o	
	suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza	
	diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	su richiesta del Senato Accademico.	
	12.3 - In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato	
	Accademico è presieduto e convocato dal professore con la	

	maggiore anzianità di ruolo.	
	12.4 - Il Senato Accademico esercita tutte le competenze	
	relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività	
	didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera	
	in merito alle seguenti materie:	
	regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale	
	regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività	
	autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati	
	dalle strutture didattiche e di ricerca;	
	manifesto annuale degli studi;	
	criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed	
	internazionali di cooperazione;	
	attivazione di convenzioni con università italiane e straniere	
	per attività didattiche e scientifiche.	
	12.5 - Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei	
	confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:	
	attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio	
	a distanza;	
	redazione del programma triennale di reclutamento del personale	
	docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-	
	scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;	
	copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori	
	universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e	
	contratti di insegnamento;	
	criteri per la distribuzione delle risorse materiali e	

	finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;	
	programmi di sviluppo dell'Ateneo.	
	12.6 - Al Senato Accademico compete inoltre:	
	verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di	
	Valutazione, i risultati delle attività di didattica e di	
	ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;	
	proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree	
	ad honorem ai sensi della vigente normativa.	
	Articolo 13. - Consiglio di Amministrazione	
	13.1 - Il consiglio di amministrazione è composto:	
	a. dal Presidente del consiglio di amministrazione, di cui	
	all'art. 8.1, che lo presiede;	
	b. dal rettore;	
	c. da due componenti designati dall'ente promotore e sostenitore	
	pro tempore, di cui almeno uno con qualificazione accademica,	
	scientifica o professionale coerente con la missione	
	istituzionale dell'Ateneo;	
	d. da due componenti scelti dall'ente promotore e sostenitore	
	pro tempore tra esperti in materia di gestione universitaria,	
	diritto dell'istruzione, economia o settori affini;	
	e. da un rappresentante del MUR.	
	Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in	
	carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.	
	13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da	
	Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e	

	risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di	
	Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo,	
	per numero complessivo non superiore a tre.	
	13.3 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte	
	a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale	
	il voto espresso dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della	
	maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere	
	del Consiglio relative dello statuto sono approvate a	
	maggioranza assoluta dei componenti.	
	Articolo 14. - Funzioni del Consiglio di Amministrazione	
	14.1 - Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le	
	attività dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:	
	a. nomina del Rettore;	
	b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio	
	consuntivo dell'Ateneo;	
	c. adozione della Carta dei servizi;	
	d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno	
	studente al momento dell'iscrizione;	
	e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli	
	studenti;	
	f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la	
	costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;	
	g. promozione di iniziative in materia di innovazione	
	tecnologica;	

	h. affidamento, su proposta del Senato Accademico,	
	dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante	
	contratto di diritto privato;	
	i. determinazione, su proposta del Senato Accademico,	
	dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi	
	mediante procedure concorsuali ex lege;	
	j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla	
	copertura dell'organico, anche sulla base del piano di	
	reclutamento triennale proposto dal Senato Accademico, mediante	
	chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la	
	normativa vigente;	
	k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale	
	tecnico-amministrativa;	
	l. affidamento di incarichi per attività di tutorato;	
	m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura	
	prevista dalla normativa vigente;	
	n. modifiche dello statuto, sentito il Senato Accademico;	
	o. assunzione del personale non docente anche con qualifica	
	dirigenziale;	
	p. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza	
	per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il	
	Collegio dei Revisori;	
	q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il	
	Sena- to accademico e sentite le relative strutture didattiche;	
	r. nomina dei membri del Nucleo di Valutazione e del Presidio	

		della Qualità dell'Ateneo;	
	s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la		
	finanza e la contabilità dell'Ateneo secondo le leggi vigenti;		
	t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di		
	sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti;		
	u. nomina del Prorettore;		
	w. approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei		
	componenti in carica, delle modifiche statutarie conseguenti al		
	mutamento dell'ente promotore e sostenitore dell'Ateneo, ai		
	sensi del successivo art. 24-bis.		
	La deliberazione:		
	i) verifica la sussistenza, in capo al nuovo soggetto		
	controllante l'ente promotore e sostenitore, dei requisiti di		
	cui all'art. 24-bis, comma 2;		
	ii) è condizione necessaria per il riconoscimento statutario		
	del nuovo ente promotore e per l'inoltro delle relative		
	modifiche statutarie al MUR ai sensi dell'art. 6, comma 9, della		
	L. n. 168/1989;		
	iii) garantisce la continuità dei contratti del personale;		
	iv) assicura la continuità dei percorsi degli studenti iscritti.		
	x. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria		
	amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi		
	previsti dal presente statuto.		
	14.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due		
	volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi		

la necessità.

Articolo 15. - Dipartimenti

15.1 - L'Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 - Sono organi dei dipartimenti

il Direttore;

il consiglio di dipartimento;

il Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 16. - Direttore di Dipartimento

16.1 - Il Direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 - La seduta per l'elezione del Direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 - Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 - Il Direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.

	16.6 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di	
	dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca,	
	assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed	
	organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività	
	formative.	
	16.7 - Il Direttore partecipa al Senato Accademico.	
	Articolo 17. - Consiglio di Dipartimento	
	17.1 - Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori	
	di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso	
	altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.	
	17.2 - Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di	
	dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento,	
	deliberato dal Consiglio.	
	17.3 - Sono compiti del Consiglio di dipartimento:	
	la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo	
	del Dipartimento;	
	la programmazione e l'organizzazione delle attività didatti-	
	che, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione e del Senato Accademico;	
	la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di	
	ammissione ai corsi di studio;	
	la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei	
	requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la	
	programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di	
	cui all'art. 13 della legge n. 341/90.	

	Articolo 18. - Consiglio di Corso di Laurea	
	18.1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori	
	di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso	
	altri atenei purché titolari di contratto di insegnamento, e	
	titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne	
	fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un	
	rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo	
	modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.	
	18.2 - Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di	
	ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con	
	le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.	
	18.3 - Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione	
	dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati	
	dagli studenti iscritti.	
	Articolo 19. - Direttore Generale	
	19.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di	
	selezione del Direttore generale secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente	
	Il Direttore Generale dell'Ateneo è scelto, su proposta del	
	Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione tra	
	persone dotate di esperienza manageriale.	
	Articolo 20. - Funzioni del Direttore Generale	
	20.1 - Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione di	
	tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione	
	dell'Ateneo.	

	20.2 - Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle	
	riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 21. - Collegio dei Revisori	
	21.1 - Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo	
	della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.	
	21.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre	
	membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due	
	supplenti.	
	21.3 - Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli	
	iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.	
	21.4 - Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino	
	all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere	
	rinnovato una sola volta.	
	21.5 - Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite	
	nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 22. - Nucleo di Valutazione	
	22.1 - L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della	
	gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca	
	e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le	
	funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione	
	interno composto da un numero di membri determinato entro i	
	limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.	
	22.2 - L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione interno	

	l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e	
	alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione	
	degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.	
	22.3 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di	
	verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei	
	rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività	
	della ricerca e della didattica.	
	22.4 - Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due	
	nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione	
	anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal	
	Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, che	
	individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni,	
	rinnovabili.	
	22.5 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con	
	relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.	
	Articolo 23. - Presidio della Qualità	
	23.1 - L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di	
	servizio a supporto del processo di certificazione di qualità	
	della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della	
	Qualità.	
	23.2 - Il Presidio della Qualità è costituito da un minimo di	
	cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di	
	coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo	
	collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.	

	23.3 - Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella	
	promo- zione della cultura della qualità e nell'Assicurazione	
	di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti	
	di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.	
	23.4 - Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare,	
	organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni	
	contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo;	
	sovrintende al regolare svolgi- mento delle procedure di AQ per	
	le attività didattiche in conformità a quanto programmato e	
	dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame	
	dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di	
	miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il	
	corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione	
	e le commissioni pari- tetiche docenti-studenti.	
	23.5 - Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in	
	particolare, verifica il continuo aggiornamento delle	
	informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento;	
	sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per	
	le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e	
	dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso	
	il Nucleo di Valutazione.	
	Articolo 24. - Rinvio	
	24.1 - Per quanto non riportato nel presente statuto si applica	
	il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n.	
	240/2010 nonché la normativa vigente.	

	Art. 24 bis - Procedura di mutamento dell'ente promotore e	
	sostenitore	
	24-bis.1 - Il mutamento dell'ente promotore e sostenitore	
	dell'Ateneo si determina in conseguenza del trasferimento, a	
	qualsiasi titolo, della partecipazione di controllo nella	
	persona giuridica che esercita tale funzione. Detto	
	trasferimento costituisce atto di esclusiva competenza del	
	soggetto controllante pro tempore, secondo la disciplina ad esso	
	applicabile e non richiede l'approvazione degli organi	
	dell'Ateneo.	
	24-bis.2 - Il riconoscimento del nuovo ente promotore e	
	sostenitore nello Statuto dell'Ateneo è subordinato alla	
	verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, con il voto	
	favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, della	
	sussistenza, in capo al soggetto controllante subentrante, dei	
	seguenti requisiti inderogabili:	
	a) natura giuridica compatibile con la funzione di promozione e	
	sostegno di un ateneo non statale, ai sensi della L. n. 243/1991	
	e del D.M. 17 aprile 2003;	
	b) impegno formale alla continuità dell'attività didattica e di	
	ricerca per un periodo non inferiore a cinque anni;	
	c) mantenimento dei requisiti di accreditamento e degli standard	
	qualitativi minimi dell'Ateneo;	
	d) assenza di condanne penali definitive o di procedure	
	concorsuali in capo ai soggetti che assumono il controllo	

		dell'ente promotore.	
	24-bis.3	- Il Consiglio di Amministrazione delibera,	
		contestualmente alla verifica di cui al comma 24-bis.2, le	
		modifiche statutarie conseguenti al mutamento dell'ente	
		promotore, da sottoporre al MUR per l'approvazione ai sensi	
		dell'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989 e degli artt. 7 e 8	
		del D.M. 17 aprile 2003.	
	24-bis.4	- Fino all'entrata in vigore delle modifiche statutarie	
		approvate dal MUR, gli organi dell'Ateneo continuano a operare	
		nella composizione preesistente. Il rappresentante legale	
		dell'ente promotore pro tempore mantiene le funzioni di	
		Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al	
		perfezionamento del riconoscimento del nuovo ente promotore.	
	24-bis.5	-Sono nulle le clausole convenzionali o statutarie che	
		attribuiscano a soggetti terzi, diversi dal soggetto	
		controllante l'ente promotore pro tempore, diritti di	
		prelazione, gradimento o veto sul mutamento di tale controllo.	
	24-bis.6	- Il presente articolo disciplina esclusivamente il	
		procedimento di riconoscimento statutorio del nuovo ente	
		promotore e sostenitore in capo all'Ateneo. Esso non incide, né	
		può incidere, sulla libertà del soggetto controllante di	
		disporre della propria partecipazione, la quale resta regolata	
		dalla disciplina ad esso applicabile in qualità di titolare	
		della partecipazione medesima.	
	Articolo 24-ter	- Disposizioni transitorie	

[illegible]